CAMERA DEI DEPUTATI N. 2683-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 6 del regolamento)

Presentata alla Presidenza il 2 ottobre 1995

(Relatore: **TRIONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 13 giugno 1995 (v. stampato Senato n. 1261)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(MARTINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 giugno 1995

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 2683 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 1261), che viene allegata.

TRIONE, *Relatore.*

ALLEGATO.

L'Accordo di coproduzione cinematografica tra la Repubblica italiana ed il Governo d'Australia, congiuntamente all'allegato e allo scambio di note interpretativo, costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi, tramite la facilitazione della produzione in comune di *film* che, per le loro qualità artistiche e tecniche, possano contribuire ad una maggiore conoscenza reciproca e siano competitivi dal punto di vista commerciale sia nei rispettivi territori nazionali che in quelli degli altri Paesi.

La conclusione dell'Accordo assume particolare rilievo in relazione ai grandi progressi compiuti dalla cinematografia australiana, ormai da tempo considerata, sia tecnicamente che dal punto di vista artistico, una delle cinematografie più dinamiche a livello mondiale.

Inoltre, l'interesse dell'imprenditoria cinematografica italiana pubblica e privata nei confronti delle opere realizzate in collaborazione con l'Australia è accresciuto dalla considerazione dei vantaggi legati alla possibilità che tali pellicole entrino in modo immediato e virtualmente automatico nel difficile mercato anglosassone.

L'Accordo, dopo avere definito la categoria dei « *film* in coproduzione », riconosce agli stessi tutti i benefici accordati in Italia e in Australia ai rispettivi *film* nazionali. A tali fini l'allegato all'Accordo detta tutte le condizioni richieste per l'accesso alla coproduzione a tali benefici (località delle lavorazioni, cittadinanza degli autori, attori e tecnici, misura dell'apporto tecnico e artistico di ciascuno dei coproduttori, contenuti dei contratti).

L'Accordo prevede l'istituzione di una Commissione mista al fine di seguirne l'applicazione e proporre le soluzioni idonee a superare le eventuali difficoltà.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo d'Australia, con allegato e scambio di note interpretativo, fatto a Roma il 28 giugno 1993.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-2683A
Lire 500